

PTTR



PIANO
TERRITORIALE
REGIONALE

BOZZA

QUADRO STRUTTURALE - Norme di Piano
9 maggio 2013

INDICE

Titolo I Elementi costitutivi del Piano

Art. 1 (Generalità).....	3
Art.2 (Elaborati del Piano)	3
Art 3 (Quadro Descrittivo)	3
Art. 4 (Documento degli Obiettivi).....	3
Art. 5 (Quadro Strutturale).....	4
Art. 6 (Rapporto Ambientale)	4
Art. 7 (Norme tecniche: funzioni)	4
Art. 8 (Efficacia delle indicazioni di Piano)	6
Art. 9 (Flessibilità delle indicazioni di Piano)	8

Titolo II Indicazioni di Piano

CAPO I	
Indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale e per la disciplina degli interventi a livello locale (Tavole di Piano).	
Art. 10 (Componenti territoriali).....	8
Art. 11 (Liguria natura: aree boscate, praterie e corsi d'acqua)	9
Art. 12 (Liguria agricola: aree di produzione agricola e di presidio ambientale).....	12
Art. 13 (Liguria in equilibrio: balconi costieri e campagna abitata)	15
Art. 14 (Liguria storica: insediamenti e manufatti storici)	17
Art. 15 (Liguria urbana: tessuti urbani e produttivi)	19
Art. 16 (Liguria in trasformazione: aree di sviluppo e riorganizzazione).....	21
Art. 17 (Spiagge e aree demaniali marittime)	22
Art. 18	

(Pezzi speciali: infrastrutture, impianti e servizi territoriali in esercizio o in corso di realizzazione)	23
Art. 19 (Aree complesse: aree strategiche per infrastrutture, impianti e servizi di rilievo regionale da realizzare o da trasformare)	25

CAPO II - Quadro di riferimento di area vasta

Art. 20 (Ambiti).....	26
Art.21 (Infrastrutture).....	26
Art. 22 (Indicazioni per la fascia costiera)	26
Art. 23 (Idee di Liguria- Indicazioni di carattere propositivo)	26

Titolo III

Disposizioni speciali: grandi infrastrutture, impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, depuratori, discariche, impianti nautici minori e campi da golf.

Art. 24 (Grandi infrastrutture)	27
Art. 25 (Impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili)	27
Art. 26 (Depuratori)	27
Art. 27 (Discariche)	27
Art. 28 (Impianti nautici minori)	28
Art. 29 (Campi da golf e grandi impianti sportivi)	28
Art. 30 (Aree ad elevata pericolosità idrogeologica).....	28
Titolo IV	
Rapporti con la pianificazione di settore, aggiornamenti e integrazioni del Piano	
Art. 31 (Rapporti con altri Piani Territoriali)	29
Art. 32 (Modificabilità del Piano)	29
Art.33 (Monitoraggio del Piano)	29
Art. 34 (Sistema Informativo regionale della Pianificazione Territoriale e Materiali del Piano) ...	29

NORME DI PIANO

Titolo I Elementi costitutivi del Piano

Art. 1 (Generalità)

1. Il PTR costituisce il quadro generale di riferimento per la pianificazione paesaggistica, infrastrutturale ed urbanistica del territorio della Liguria e per la programmazione delle azioni e degli interventi che ad essa si riferiscono.
2. Il PTR persegue finalità di tutela delle risorse ambientali, del territorio e del paesaggio, contenimento del consumo del suolo, impulso alle politiche per il rilancio dell'uso produttivo del territorio agro-silvo-pastorale, orientamento alla riqualificazione e rinnovamento urbano, semplificazione normativa e sostegno alla pianificazione degli Enti locali.
3. Per le finalità indicate il PTR sostituisce il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, definendo la pianificazione paesaggistica di livello regionale secondo i principi definiti dall'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ed è elaborato e strutturato in base ai contenuti definiti dall'art. 143 dello stesso D.Lgs., traguardando un processo di verifica e adeguamento ai sensi dell'art. 156 del ridetto D.Lgs. (secondo quanto stabilito dall'Intesa stipulata tra Ministero BAC e Regione Liguria ...)
4. In attuazione della finalità di semplificazione normativa il PTR sostituisce anche gli altri PTC approvati ai sensi della l.r. n. 39/1984.

Art.2 (Elaborati del Piano)

Il PTR si compone di:

- QUADRO DESCRITTIVO - Comprensivo dell'Atlante degli Ambiti e delle unità di paesaggio
- DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI
- QUADRO STRUTTURALE che contiene le indicazioni di Piano
- RAPPORTO AMBIENTALE

Art 3 (Quadro Descrittivo)

1. Il Quadro Descrittivo contiene la lettura critica del territorio ligure, di cui descrive e interpreta i diversi aspetti e processi ai fini dell'elaborazione del Progetto di Piano.
2. Esso è articolato in :

a) I NUMERI

I numeri e le carte che servono a capire come sta cambiando la Liguria.

b) IL CONTESTO: LA MACRO AREA PADANO ALPINO MARITTIMA

c) L'ATLANTE DEGLI AMBITI E DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO

La geografia del PTR a livello territoriale è articolata in 11 AMBITI. Attraverso l'articolazione in Ambiti, il Piano effettua la ricognizione e l'analisi delle peculiarità dei diversi sistemi territoriali che compongono il territorio ligure, descrive i temi principali e le tendenze in atto sotto il profilo socio-demografico e insediativo, e fornisce il quadro dei vincoli e delle sensibilità e criticità ambientali anche con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lett. a), b), c) e f) dell'art.143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Gli Ambiti sono così individuati:

- Ambito n.1 Riviera di Ponente Imperiese
- Ambito n.2 Alpi liguri
- Ambito n.3 Riviera di Ponente savonese
- Ambito n.4 Riviera del Beigua
- Ambito n.5 Appennino ligure di ponente
- Ambito n.6 Genovesato
- Ambito n. 7 Tigullio Paradiso
- Ambito n. 8 Riviera di Levante
- Ambito n.9 Appennino ligure di levante
- Ambito n.10 Val di Vara
- Ambito n. 11 Golfo della Spezia val di Magra

Art. 4 (Documento degli Obiettivi)

1. Il DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI contiene l'enunciazione degli obiettivi del Piano che sono così individuati:

- a) GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE AMBIENTALI
- b) IMPULSO AL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO LIGURE

Il PTR dà attuazione ai seguenti indirizzi di politica territoriale:

- Tutela del territorio e del paesaggio
- Contenimento del consumo di suolo
- Riqualificazione e rinnovamento urbano
- Salvaguardia e rilancio delle aree e delle attività agricole
- Gestione sostenibile delle aree boscate
- Rafforzamento dei sistemi produttivi locali e individuazione di ambiti per lo sviluppo dei sistemi produttivi sovracomunali
- Gestione integrata della fascia costiera
- Identificazione del sistema infrastrutturale regionale e delle sue linee di sviluppo
- Promozione del paesaggio e dei suoi valori identitari attraverso progetti di scala regionale.

c) SEMPLIFICAZIONE : verso un piano unico

d) SOSTEGNO TECNICO AI COMUNI

Art. 5 (Quadro Strutturale)

Il QUADRO STRUTTURALE (QS) è composto da :

a) indicazioni relative alla suscettività d'uso del territorio (Tavole di Piano).

Componenti territoriali:

- Liguria natura
- Liguria agricola
- Liguria in equilibrio
- Liguria storica
- Liguria urbana
- Liguria in trasformazione
- Spiagge e aree demaniali marittime
- Pezzi speciali
- Aree complesse (Schede normative e progettuali)

c) Quadro di riferimento di area vasta

Ambiti

Indicazioni territoriali generali

Obiettivi di qualità paesistica

Aree di concertazione

Infrastrutture e servizi territoriali regionali

Quadro infrastrutturale ligure negli scenari internazionali e locali

Indicazioni di Piano

Indicazioni relative alla fascia costiera

Quadro generale della portualità turistica

Difesa e ripascimento costiero

Idee di Liguria

Indicazioni di carattere propositivo

d) Norme di Piano

e) Relazione generale

f) Linee guida per la redazione informatizzata dei PUC

Art. 6 (Rapporto Ambientale)

Il RAPPORTO AMBIENTALE è composto da:

a) Descrizione dello schema di PTR

Presupposti concettuali del Piano Territoriale

Processo di VAS applicato al PTR

Quadro descrittivo

Il contesto territoriale: la macro-area padano-alpino-marittima

Quadro di riferimento infrastrutturale

b) Contenuti del PTR da sottoporre a verifica: Documento degli Obiettivi

Presupposti di coerenza interna ed esterna

Obiettivi specifici ed indirizzi

Sintesi della valutazione di coerenza interna ed esterna

c) Contenuti del PTR da sottoporre a verifica: Quadro Strutturale

I precedenti: la "Variante al PTCP per la salvaguardia della fascia costiera"

Descrizione dello scenario di riferimento: l'opzione zero

Analisi delle alternative

Le nuove componenti territoriali del PTR

Individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PTR nel suo complesso

Quadro di riferimento di area vasta

Descrizione delle misure previste per il monitoraggio

d) Sintesi non tecnica

Art. 7 (Norme tecniche: funzioni)

Per ogni componente e/o sub-componente il Piano individua, tra quelle sotto indicate, le funzioni principali e complementari:

1. Residenza

Comprende le funzioni proprie dell'abitare; comprende quindi le residenze di civile abitazione e quelle di tipo specialistico quali alloggi protetti per anziani, studenti e disabili, convitti, alloggi riservati a particolari categorie di utenti, le foresterie e gli alloggi funzionali ai servizi privati, nonché strutture ricettive a conduzione familiare, con carattere occasionale o saltuario, quali affittacamere e bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze o appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

La residenza con funzione di custodia e, dove prevista, per gli addetti ad attività produttive, è assimilata alla funzione principale ed è limitata a singoli alloggi.

2. Ospitalità ricettiva

Le funzioni di ospitalità ricettiva sono definite ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, secondo la seguente classificazione.

a) *Strutture ricettive alberghiere*

b) *Strutture ricettive all'aria aperta*

c) *Altre strutture ricettive*

d) *Strutture balneari*

3. Connettivo urbano

La molteplicità delle funzioni urbane minute quali:

- studi professionali;
- esercizi di vicinato: esercizi di distribuzione al dettaglio singoli o organizzati in aggregazione funzionali di nuovi esercizi singoli;
- pubblici esercizi: attività di ristorazione e di somministrazione, edicole, rivendite di generi di monopolio e farmacie, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- attività di servizio alla persona e all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, etc.);

- attività artigianali non insalubri di I classe, con emissioni inquinanti trascurabili e non comportanti particolari esigenze per quanto attiene all'accessibilità veicolare;

4. Direzionale e terziario avanzato

Attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese ed attività di produzione industriale che non implicano livelli di rischio e di impatto ambientale e che sono compatibili con le altre funzioni urbane.

Gli uffici delle attività produttive sono assimilati alla relativa funzione.

5. Commercio, industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all'ingrosso delle merci

a) Medie e grandi strutture di vendita al dettaglio

b) Commercio all'ingrosso:

attività connesse con il deposito, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione all'ingrosso delle merci, ivi compresi i corrieri.

c) Industria, artigianato e logistica:

attività artigianali di produzione e commercializzazione, attività industriali manifatturiere e di alta tecnologia, autotrasportatori, autoparchi, attività di servizio ai vettori alle merci e all'industria e attività di deposito, attività portuali.

d) Impianti produttivi speciali e tecnologici:

attività produttive, depositi e aree di manipolazione e riparazione dei container, impianti per trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e speciali, impianti speciali e installazioni tecnologiche non a carattere locale.

6. Attività agricole e silvo pastorali

a) Produzione agricola:

attività agricole, serre, allevamento di bestiame e custodia di animali e attività di silvicoltura.

Tabella allegata alle norme: per il dimensionamento dei manufatti a servizio della produzione agricola sono suggeriti parametri di riferimento nell'apposita tabella allegata con valore di indirizzo per la pianificazione territoriale provinciale e comunale.

b) Filiera agro-silvo-pastorale:

attività artigianali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti connesse alla produzione locale; attività volte a sviluppare la multifunzionalità delle aziende agro-silvo-pastorali, in particolare: agriturismo, servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale.

7. Servizi territoriali ed urbani

a) Servizi pubblici:

spazi pubblici, di interesse generale e urbano locale, riservati alle attività collettive per istruzione, interesse comune, verde pubblico e strutture pubbliche di interesse generale.

b) Parcheggi pubblici:

parcheggi pubblici o di uso pubblico con funzioni di interscambio e di relazione, destinati a qualsiasi tipo di automezzi e veicoli.

c) Servizi speciali:

installazioni logistiche del trasporto pubblico, mercati anonari all'ingrosso e macelli.

d) Servizi privati:

spazi destinati alle stesse attività comprese nella funzione servizi pubblici, ma attuate da soggetti privati al di fuori del regime convenzionale ai fini della fruizione pubblica e non concorrono alla determinazione degli standard urbanistici.

8. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a biomasse, impianti mini idroelettrici.

9. Porti turistici e impianti nautici minori

a) Porti Turistici e Approdi minori protetti:

Per porto turistico si intende un insieme di ormeggi permanenti destinati alle imbarcazioni da diporto, di caratteristiche tali da risultare accessibile anche in condizioni di usuale maltempo e sicuro per le imbarcazioni presenti anche in caso di burrasca.

Per approdi minori protetti si intendono le opere che pur presentandosi con l'aspetto di porti veri e propri, non possono essere considerati tali a causa della loro dimensione ridotta, tale da non superare uno specchio acqueo di 1,5ha e una capienza di circa 100 PE12 (posti barca equivalenti per imbarcazioni di lunghezza pari a mt12). Vengono ricompresi sotto questa voce anche quelle strutture nautiche che, sono interessate, sia per realizzazioni ex novo sia per gli ampliamenti, da opere a mare significative, capaci di incidere sull'equilibrio delle spiagge circostanti e in generale delle componenti ambientali marine e costiere

b) Impianti Nautici Minori:

La successiva suddivisione all'interno del gruppo, tiene conto delle caratteristiche funzionali delle opere, distinguendo quelle provviste di uno specchio acqueo protetto da quelle che ne sono totalmente prive.

- Approdi minori non protetti: Semplici tratti di banchina o di pontile non protetti, utilizzabili solo in condizioni di tempo assicurato come punti di scalo per imbarco o sbarco di persone dal diporto nautico e da motobarche e vaporette in servizio turistico.
- Specchi acquei attrezzati: Specchi acquei almeno parzialmente ridossati con installazione di pontili galleggianti o gruppi di gavitelli per lo stazionamento in acqua, prevalentemente stagionale, di natanti e imbarcazioni di limitata dimensione. Il ridosso può essere naturale, oppure fornito da scogliere destinate alla protezione delle spiagge: in ogni caso non si deve trattare di opere di difesa specificamente concepite in funzione portuale.
- Specchi acquei attrezzati con pontili galleggianti: Specchio acqueo di tranquillità quasi assoluta, dove le altezze d'onda residue non superino poche decine di centimetri anche in condizioni di burrasca, attrezzati con pontili galleggianti.
- Specchi acquei attrezzati con gavitelli: specchi acquei ragionevolmente ridossati, dove il grado di protezione non è sufficiente per l'installazione di pontili galleggianti, sfruttati in maniera meno intensiva, e attrezzati con gavitelli. Queste strutture possono essere considerate funzionalmente equivalenti a quelle del gruppo precedente.
- Aree a terra attrezzate: Aree per lo stazionamento a terra, l'alaggio e il varo di natanti di peso contenuto.
- Aree attrezzate su piazzale (porti a secco): Per "porto a secco" si intende un impianto che può ospitare dei natanti di lunghezza fino ai 6-7 metri e di peso già rilevante su un piazzale dotato di sistemi per la movimentazione e la manutenzione dei natanti, nonché

dei servizi base ad uso dell'utenza (parcheggi, servizi igienici, ecc.). La necessità di servire unità del peso di diversi quintali richiede normalmente la disponibilità di un fondo pavimentato e di mezzi meccanizzati per la movimentazione, l'alaggio e il varo. Il piazzale può talvolta essere completato da sili per lo stoccaggio intensivo dei natanti, sempre con attenzione ai problemi di impatto paesistico-ambientale che nelle aree attrezzate a fil di costa sconsigliano di norma una installazione di silos in specie se multipiano.

- Aree attrezzate su spiaggia (spiagge attrezzate): Come spiagge attrezzate si intendono i tratti di costa, riservati per la sosta e la messa a mare dei natanti, la cui preparazione non abbia richiesto specifici lavori di tipo infrastrutturale e dove le operazioni di alaggio e varo vengano effettuate con semplici scivoli, senza il ricorso a mezzi di movimentazione verticale.

c) I Porti turistici e gli Approdi minori protetti come definiti alla precedente lett. a), corrispondono rispettivamente alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, mentre gli Impianti nautici minori come definiti alla precedente lett. b) corrispondono alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dello stesso Decreto, ai fini della sua applicazione.

10. Disposizioni generali

Ove indicata solo la denominazione di un gruppo di funzioni, sono di conseguenza ammesse tutte le specifiche funzioni in essi comprese.

Devono considerarsi comprese nella funzione le relative strutture pertinenti.

Le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PTR, possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo.

I Comuni, in sede di aggiornamento o di formazione dei piani urbanistici comunali, stabiliscono e disciplinano, per ciascun ambito di conservazione e ambito di riqualificazione e per gli eventuali distretti di trasformazione, le destinazioni d'uso specifiche, principali e complementari, riconducibili alle funzioni sopra indicate.

Art. 8

(Efficacia delle indicazioni di Piano)

1. Il PTR, in applicazione della vigente legislazione regionale in materia, definisce i diversi livelli di efficacia delle relative indicazioni articolandoli in (v. tabella):

- a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale, di città metropolitana e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
- b) prescrizioni che impongono a Province, Città Metropolitana e Comuni l'adeguamento dei rispettivi Piani definendo una disciplina transitoria sino all'adeguamento del Piano vigente o alla formazione del nuovo Piano;
- c) limitatamente ai contenuti di cui all'art.11, c.3 della l.r. 36/1997 e s.m., prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei PTC Provinciali, del Piano Territoriale Generale della Città metropolitana e dei PUC sostituendosi ad esse.

2. I livelli di efficacia attribuiti alle indicazioni di ciascuna componente territoriale di cui al successivo art. 10 possono essere differenziati in relazione a specifici contenuti.

3. Nei confronti:

- dei PUC vigenti e non soggetti alla verifica di adeguatezza prescritta dalla L.R. 36/1997 e s.m. i. e dei relativi PUO;
- dei PUC operanti in salvaguardia che siano stati oggetto di valutazione ambientale e per i quali sia stato espresso il parere regionale sul progetto preliminare con preventivo assenso alle eventuali varianti al PTCP;

fino alla verifica di adeguatezza prescritta dalla L.R. 36/1997 e s.m.i. le indicazioni di piano con efficacia di cui al comma 1 lett. b) assumono efficacia di indirizzo.

4. Nei confronti di SUA, di PUO relativi a PUC soggetti a verifica di adeguatezza e di progetti edilizio-urbanistici convenzionati adottati prima dell'adozione del PTR che abbiano superato con esito favorevole le verifiche ambientali in applicazione della vigente legislazione in materia di VAS e VIA ove prescritte, le indicazioni di piano con efficacia di cui al comma 1 lett. b) assumono efficacia di indirizzo, a condizione che gli stessi SUA, PUO e progetti edilizio-urbanistici convenzionati vengano definitivamente approvati entro 1 anno dall'approvazione del PTR ed attuati nei rispettivi termini temporali.

ABACO DELLE INDICAZIONI E DEI CONTENUTI DEL PIANO E DEI RISPETTIVI LIVELLI DI EFFICACIA

INDICAZIONI DI PIANO	CONTENUTI	LIVELLO DI EFFICACIA				
		Linee Guida o Indirizzo per la pianificazione locale	Prescrizione per l'adeguamento dei Piani	Prevalenza sui Piani		
Indicazioni relative alla suscettività d'uso del territorio	Componenti territoriali	Liguria Natura	Aree boscate	Indicazioni dell'atlante dei tipi forestali	Disciplina insediativa	
			Ambiti fluviali		Disciplina insediativa	
		Liguria Agricola	Aree di produzione agricola e Aree di presidio ambientale	Indicazioni ai PTC provinciali per individuazione	Disciplina insediativa per residenza	
			Aree agricole di rispetto nuclei storici		Disciplina insediativa per residenza	
		Liguria in Equilibrio	Balconi costieri		Disciplina insediativa per residenza	
			Campagna abitata		Disciplina insediativa per residenza	
		Liguria Storica	Centri storici e nuclei isolati		Interventi ammessi	
			Parchi storici		Interventi ammessi	
			ME e SME		Interventi ammessi	
			Percorsi storici	(da individuare)		
			Via Aurelia	Valorizzazione paesaggistica		Disciplina interventi sul manufatto stradale
			Strade di valico	Valorizzazione paesaggistica e disciplina interventi sul manufatto stradale		
		Liguria Urbana	Urbano/residenziale			
			Produttivo locale			
			Parchi urbani			Solo servizi per fruizione verde pubblico. No box interrati.
		Liguria in Trasformazione	Produttivo sovracomunale			
			Area influenza nuove stazioni			
			Strade commerciali			
			Spiagge e aree demaniali marittime			
			Pezzi speciali			
	Aree complesse					
Quadro di riferimento di area vasta	Ambiti	Indicazioni territoriali generali riferite all'Ambito				
		Obiettivi di qualità paesistica (art.143 D.Lgs 42/2004)				
		Indicazioni specifiche relative alle AREE DI CONCERTAZIONE e agli SCHEMI DIRETTORI				
	Infrastrutture	Indicazioni di Piano				
		Scenari evolutivi				
	Indirizzi per la gestione della fascia costiera	Gestione integrata della fascia costiera Difesa e ripascimento costiero				
	Idee di Liguria	Via Aurelia				
		Via delle eccellenze				
		Autostrada solare				

Art. 9 **(Flessibilità delle indicazioni di Piano)**

1. Categorie funzionali e funzioni specifiche.

Dove il Piano indica specifiche funzioni tra quelle indicate all'art. 7, in sede di adeguamento dei piani territoriali ed urbanistici vigenti o di formazione di nuovi piani, possono essere inserite anche altre specifiche destinazioni d'uso purché compatibili con gli obiettivi delle Componenti territoriali e delle Aree complesse indicate dal Piano.

2. Perimetri delle componenti territoriali

In sede di applicazione del piano urbanistico del comune, di sua variante, di verifica di adeguatezza e di formazione di PUC è consentito, senza che ciò costituisca modifica dei perimetri delle componenti territoriali, assumere motivatamente a riferimento la disciplina della componente territoriale più confacente entro una fascia di 50m.

Per la componente Liguria Urbana, sub-componente urbano-residenziale, la predetta flessibilità è applicabile esclusivamente in situazioni di oggettiva non corrispondenza dello stato dei luoghi alla qualificazione attribuita dal Piano

La delimitazione della componente territoriale "pezzi speciali" e quella delle "aree complesse", fermi restando l'identificazione dell'area e il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla norma, sono da intendersi come perimetro indicativo, suscettibile di precisazione in sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC, ovvero di successive definizioni progettuali.

3. Quantità

Nella disciplina della Componenti territoriali, dove il Piano indica specifici parametri dimensionali per la realizzazione di opere e per l'insediamento delle funzioni ammesse, in sede di adeguamento dei piani territoriali ed urbanistici vigenti o di formazione di nuovi piani, possono essere apportate, debitamente motivate, modificazioni a detti parametri non eccedenti il 20% in più o in meno.

4. Specificazioni Locali

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC, possono essere individuati Ambiti di Riqualificazione che si localizzano nelle componenti territoriali Liguria Agricola o nella subcomponente Campagna Abitata finalizzati a prevedere interventi di nuova edificazione nei seguenti casi:

1. conseguentemente alla demolizione di fabbricati e a fronte della necessità di delocalizzazione di volumi ricadenti in Distretti di Rigenerazione di cui all'art. 15 comma 5 lett.c
2. per consentire il completamento della trasformazione verso un assetto urbano, con le relative dotazioni di servizi anche per sopperire a fabbisogni pregressi, in aree contigue o funzionalmente connesse alla Liguria Urbana o Liguria Storica caratterizzate da edificazioni tipologicamente eterogenee e urbanizzazioni incomplete
3. per consentire l'evoluzione verso un assetto più strutturato di aree che presentano caratteri insediativi non solo di matrice agricola con l'inserimento di infrastrutture e servizi per sopperire a fabbisogni pregressi funzionali al collegamento con aree urbane

4. per consentire la localizzazione di attività produttive non altrimenti collocabili e che non diano origine a distretti produttivi di scala sovracomunale; tali previsioni devono essere localizzate prioritariamente in aree già servite dalla viabilità, privilegiando aree occupate da attività dismesse (ex cave/ex discariche) e aree degradate e devono essere corredate da specifica disciplina per il contenimento degli impatti ambientali.

In tali situazioni la disciplina del PUC, oltre all'assolvimento delle prestazioni urbanistiche in esso stabilite, deve porre a carico dei soggetti attuatori il recupero a fini agricoli di aree in cui sia ancora riconoscibile la preesistenza di un sistema agrario produttivo e di estensione almeno equivalente alla superficie dell'ambito.

L'individuazione di tali ambiti di riqualificazione, in esito alla favorevole verifica ambientale e al favorevole parere della Regione in sede di esame del PUC o della relativa variante, comportano l'aggiornamento d'ufficio della componente di Piano per l'attribuzione della confacente qualificazione.

Titolo II **Indicazioni di Piano**

CAPO I **Indicazioni relative alla suscettività d'uso del territorio** **(Tavole di Piano)**

Art. 10 **(Componenti territoriali)**

Il Piano articola le proprie indicazioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali con riferimento alle COMPONENTI TERRITORIALI esplicitate negli articoli successivi e che sono individuate nelle Tavole di Piano.

Le COMPONENTI TERRITORIALI sono:

- LIGURIA NATURA
- LIGURIA AGRICOLA
- LIGURIA IN EQUILIBRIO
- LIGURIA STORICA
- LIGURIA URBANA
- LIGURIA IN TRASFORMAZIONE
- SPIAGGE E AREE DEMANIALI MARITTIME
- PEZZI SPECIALI
- AREE COMPLESSE

Art. 11

(Liguria natura: aree boscate, praterie e corsi d'acqua)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica alle aree non insediate o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche dalla presenza di insediamenti stabili, in cui è prevalente il carattere di naturalità e l'attitudine allo sviluppo delle filiere di produzione silvo-pastorale.

Il contesto di applicazione si articola in:

- aree boscate, praterie e rocce nude
- ambiti fluviali

2. Obiettivo

Obiettivo della disciplina è l'equilibrio tra la salvaguardia dell'integrità e dell'efficienza del capitale naturale, la tutela dei valori paesistici e le esigenze di manutenzione del territorio e di uso produttivo del bosco.

3. Funzioni principali e complementari

Le funzioni principali sono le attività agricole e silvo-pastorali e quelle della relativa filiera di produzione, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

È inoltre complementare la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle tipologie previste dalla l.r. 2/2008 agli artt. 14 - campeggi, 21 - rifugi alpini ed escursionistici, 23 bed&breakfast, 26 - mini aree di sosta, 27 - aree di sosta, e l'agriturismo come disciplinato dalla vigente normativa regionale.

4. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prescrizione per l'adeguamento dei piani

4.1 Ambiti fluviali

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi che implicano la manutenzione e il recupero del capitale naturale quali: sistemazioni del terreno, consolidamento di versanti, manutenzione degli alvei fluviali, privilegiando opere di ingegneria naturalistica.

4.2 Aree boscate, praterie e rocce nude

Sono ammissibili tutti gli interventi che implicano la manutenzione e il recupero del capitale naturale quali: sistemazioni del terreno per attività agro-silvo-pastorali, consolidamento di versanti, manutenzione degli alvei fluviali, privilegiando opere di ingegneria naturalistica.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso delle serre.

Il PUC può disciplinare interventi volti al ripristino della permeabilità del terreno e del suo uso agricolo mediante rimozione senza ricostruzione di serre o altri manufatti agricoli. In tali interventi una quantità non superiore all'1% della superficie delle serre dismesse o da dismettere esistenti alla data di adozione del PTR e con un limite massimo di S.A. di 100 mq può essere convertita in superficie agibile trasferibile nell'ambito dello stesso comune per l'ampliamento di edifici esistenti, in aggiunta alla quota ammessa dal PUC, o in aggiunta alla

superficie agibile prevista dai piani per interventi di sostituzione edilizia o di nuova costruzione.

Tali interventi sono subordinati alla preventiva esecuzione dei lavori di:

- recupero dei muri a secco esistenti
- regimazione delle acque superficiali
- bonifica del terreno.

Non è ammessa la demolizione parziale delle serre esistenti per ottenere i diritti edificatori sopra stabiliti

Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto all'obbligo della sottoscrizione da parte del proprietario o del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, nel quale sono stabilite, per un periodo non inferiore a dieci anni, le opere di manutenzione dei fondi e gli interventi per il controllo dell'assetto vegetazionale, le garanzie fideiussorie a favore del Comune in caso di mancato adempimento nei termini temporali ivi indicati e le relative sanzioni pecuniarie da applicarsi, prima dell'escussione delle predette garanzie, per l'adempimento degli stessi obblighi convenzionali.

Gli interventi ammessi, devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica. Devono inoltre minimizzare l'impermeabilizzazione e migliorare la regimazione delle acque meteoriche.

Interventi sugli edifici esistenti

Sono ammissibili tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire la manutenzione del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l'identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di cultura materiale, tipologie costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprehensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi, non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.

In sede di adeguamento o di formazione dei piani urbanistici, i Comuni sono tenuti ad effettuare la ricognizione degli edifici rurali di valore testimoniale che abbiano avuto o continuino ad avere un rapporto diretto o funzionale con fondi agricoli circostanti e presentino la riconoscibilità del loro stato originario e che sono da sottoporre ad interventi di restauro o risanamento conservativo ivi compreso il cambio d'uso se compatibile con le caratteristiche dimensionali dell'edificio.

Sostituzione edilizia

La sostituzione edilizia, da disciplinarsi da parte dei PUC, è consentita con esclusione degli edifici rurali di valore testimoniale.

Nuova costruzione

Nelle parti del contesto di applicazione della presente norma che ricadono nel territorio dei comuni costieri, non sono ammessi nuovi edifici residenziali; nelle restanti parti sono ammessi esclusivamente quelli di abitazione del proprietario o del conduttore dell'azienda agro-silvo-pastorale, che deve comunque essere integrata nel contesto delle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell'azienda agro-silvo-pastorale.

Per i manufatti a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale delle aziende agricole possono essere utilizzati i parametri dimensionali indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale ed è inoltre subordinato alla stipula con il comune e alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa: la conservazione della destinazione residenziale a servizio dell'attività aziendale agricola per almeno dieci anni, le eventuali prestazioni aggiuntive, le relative modalità e le garanzie per il puntuale mantenimento degli obblighi assunti.

Sono ammesse le attrezzature e gli impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale con le seguenti modalità:

- devono essere localizzati prioritariamente in aree già servite dalla viabilità e che non richiedano scavi e riporti rilevanti, privilegiando aree occupate da attività dismesse (ex cave/ex discariche) e aree degradate;
- caratteristiche costruttive: gli interventi dovranno privilegiare le tecniche dell'ingegneria naturalistica per la sistemazione del terreno, evitando la realizzazione di opere d'arte in cemento armato; le recinzioni dovranno essere realizzate preferibilmente con filari di alberi o siepi; dovrà essere per quanto possibile limitato l'impiego di prefabbricati; le coperture degli edifici dovranno essere a falde.

La realizzazione di nuovi campeggi deve rispondere ai seguenti criteri:

- criteri localizzativi: preferibilmente in aree già servite dalla viabilità e che non richiedano per la realizzazione delle piazzole scavi e riporti rilevanti;
- nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico esclusivamente con case mobili o con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Non è ammessa l'occupazione delle piazzole in modo stanziale.

Viabilità e infrastrutture per l'accessibilità forestale

Non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione.

È ammessa la costruzione di viabilità forestale e per l'accessibilità agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed alle altre infrastrutture per l'esercizio dell'attività

forestale ammessi. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di indirizzo:

Per la gestione del patrimonio boschivo articolato secondo le diverse tipologie forestali, il Piano rimanda alla zonizzazione e agli indirizzi contenuti nell'atlante "I tipi forestali della Liguria" curato dal competente Dipartimento regionale.

Per la realizzazione di attrezzature e impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale, il PUC può integrare la disciplina specificando ulteriormente tipologie, materiali e tecniche costruttive.

I progetti per il recupero degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali possono proporre tipologie, materiali e tecnologie innovative purché funzionalmente giustificate, adeguate al contesto paesistico e finalizzate al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC, può essere definito lo schema della viabilità forestale e della viabilità interpodereale esistente e in progetto a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Nella realizzazione della viabilità forestale e/o interpodereale, è da privilegiarsi l'utilizzo di tracciati della viabilità pedonale esistente mediante adeguamento della sede viabile fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 24/2009 e dall'art. 14 delle presenti norme

Elementi di attenzione sotto il profilo geologico:

- I progetti di infrastrutture e impianti ad elevato sviluppo lineare quali strade, acquedotti, fognature, linee elettriche, telefoniche e simili lungo i versanti devono prevedere specifica regimazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area scavata e successivamente ripristinata o sistemata al fine di evitare la creazione di trincee beanti che possano favorire l'innesco di fenomeni franosi.
- Le aree a pascolo debbono essere turnate nell'utilizzo e devono essere evitate concentrazioni dannose per abbeveramento, alimentazione artificiale e simili.
- È vietata la modifica della giacitura dei terreni coltivati se non in base a specifica progettazione di eventuali variazioni; è in ogni caso vietata la sopraelevazione del "piede" dei gradoni terrazzati per livellare il terreno.

ferme restando tutte le indicazioni dei P.d.B., nell'utilizzo e nel recupero, per le finalità del Piano, delle aree a vocazione agro-silvo-pastorale va, di norma, prioritariamente favorito l'utilizzo del suolo senza significative variazioni dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico naturale o modificato da intervento antropico consolidato.

6. Disciplina transitoria

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i. :

Interventi sugli edifici esistenti

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi in via ordinaria dalla disciplina di Piano.

Sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia, ove consentiti, possono prevedere un incremento volumetrico sino al 10%.

Nuova costruzione

E' ammessa la realizzazione di attrezzature e impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale, ferme restando le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 4, con le seguenti limitazioni:

- Localizzazione: esclusivamente in aree già servite dalla viabilità e in aree che non richiedano scavi e riporti superiori a m. 2,50.
- Dimensioni e caratteristiche dell'intervento di nuova costruzione per edifici destinati a funzioni produttive: area massima dell'intervento 0,3 ha; rapporto di copertura max 1/3 con edifici monopiano.
- La realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m. è ammessa nella misura massima di 45 mc.

E' ammessa altresì l'abitazione del proprietario o del conduttore dell'azienda nei limiti di 80 mq. di S.A. ed esclusivamente nel territorio dei comuni non costieri.

La realizzazione di nuovi campeggi deve rispondere ai seguenti criteri:

- criteri localizzativi: esclusivamente in aree già servite dalla viabilità, che non richiedano per la realizzazione delle piazzole scavi e riporti superiori a m. 2,50;
- Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l'occupazione di tipo villaggio turistico esclusivamente con case mobili o con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Non è ammessa l'occupazione delle piazzole in modo stanziale.

Viabilità forestale

Ai fini del collegamento dei patrimoni boschivi con altra viabilità, è consentita la realizzazione di "piste forestali trattorabili" intese come vie permanenti con fondo naturale e con dimensioni necessarie e sufficienti per la movimentazione dei mezzi adibiti all'espletamento delle attività in condizioni di sicurezza, larghezza media della carreggiata in rettilineo di metri 3,00 e comunque una ampiezza massima del corpo stradale, comprensiva quindi di ogni elemento costruttivo, non superiore a metri 6,00.

Inoltre è consentita la realizzazione di piste di esbosco intese come vie di penetrazione temporanee funzionali al prelievo del materiale legnoso che si ottengono devegetando il terreno e, ove occorra, realizzando piccole opere che non comportino movimento di terreno superiore a sei metri cubi in ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno. Al termine dell'attività di esbosco deve essere ripristinato lo stato del suolo e deve essere impedito l'accesso e il transito sulla pista medesima sino all'esecuzione del ripristino.

La realizzazione di tali tipi di viabilità è comunque subordinata a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e s.m.i.

Altra viabilità

Non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione.

L'apertura di nuovi traghetti stradali veicolari a servizio di edifici esistenti recuperati o da recuperare è consentita solo se a fondo naturale, con largh. max m. 2,50, limite entità scavi/riporti mt. 2,50, lunghezza non superiore a 100 mt e dotata delle opere per la regimazione delle acque superficiali.

Art. 12

(Liguria agricola: aree di produzione agricola e di presidio ambientale)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica in quelle zone dove sono presenti le aree di effettiva produzione agricola ovvero le aree ancora recuperabili alla produzione agricola anche se in contesti di abbandono colturale.

La componente territoriale si articola in:

- territori di produzione agricola e di presidio ambientale
- aree agricole di rispetto dei nuclei storici.

2. Obiettivo

Obiettivo della norma è quello di mantenere, e dove possibile incrementare, il terreno agricolo attuale o potenziale contrastandone l'erosione causata dall'abbandono e dalla diffusione dell'edificazione residenziale o dell'urbanizzazione e di salvaguardarne la funzione paesistica ed ecologica.

Gli interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di mantenere o incrementare il terreno agricolo.

3. Funzioni principali e complementari

Le funzioni principali sono le attività agricole e silvo pastorali.

È inoltre complementare la funzione residenziale, la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle tipologie previste dalla l.r. 2/2008 agli artt. 14 - campeggi, 21 - rifugi alpini ed escursionistici, 23 bed&breakfast, 26 – mini aree di sosta, 27 - aree di sosta, nonché l'agriturismo come disciplinato dalla vigente normativa regionale.

4. Individuazione delle aree di produzione agricola e di presidio ambientale, con efficacia di indirizzo:

Le Province, la Città Metropolitana o i Comuni d'intesa con esse, all'interno dei territori di produzione agricola e di presidio ambientale individuati dal piano, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 della l.r.36/97 e s.m.i., individuano separatamente le aree di produzione agricola e quelle di presidio ambientale.

Nei territori compresi nella fascia altimetrica fino a 250 metri s.l.m. le aree di presidio ambientale non possono indicativamente superare il 10% della componente Liguria agricola ricadente nel territorio comunale.

5. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prescrizione per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali.

5.1 Disposizioni riferite a tutto il contesto di applicazione

Gli interventi ammessi, devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica. Devono inoltre minimizzare l'impermeabilizzazione e migliorare la regimazione delle acque meteoriche.

Il recupero degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali può altresì proporre nuove tipologie

funzionalmente giustificate, adeguate al contesto paesistico e efficienti sotto il profilo dei consumi energetici.

Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di stato o aiuti comunitari, limitatamente a quelli oggetto di interventi di miglioramento fondiario o che sono stati acquistati con i medesimi contributi, sono vietati, per almeno **dieci** anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Interventi sugli edifici esistenti

Sono ammissibili tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire la manutenzione del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l'identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di cultura materiale, tipologie costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprehensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinari, essiccatoi, non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.

In sede di adeguamento o di formazione dei piani urbanistici, i Comuni sono tenuti ad effettuare la ricognizione degli edifici rurali di valore testimoniale che abbiano avuto o continuino ad avere un rapporto diretto o funzionale con fondi agricoli circostanti e presentino la riconoscibilità del loro stato originario e che sono da sottoporre ad interventi di restauro o risanamento conservativo ivi compreso il cambio d'uso se compatibile con le caratteristiche dimensionali dell'edificio.

Sostituzione edilizia

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC viene disciplinata la sostituzione edilizia, gli incrementi volumetrici eventualmente connessi e la realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m. con le seguenti limitazioni:

- non è consentita per gli edifici rurali di valore testimoniale;
- la ricostruzione di ogni edificio deve avvenire nel lotto su cui insiste e in unico edificio

Viabilità

Non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione.

È ammessa la costruzione di viabilità e altre infrastrutture a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale.

Serre

Non è ammessa la trasformazione di serre in volumi edilizi.

Il PUC può disciplinare interventi volti al ripristino della permeabilità del terreno e del suo uso agricolo mediante rimozione senza ricostruzione di serre o altri manufatti agricoli. In tali interventi una quantità non superiore all'1% della superficie delle serre dismesse o da dismettere esistenti alla data di adozione del PTR e con un limite massimo di S.A. di 100 mq può essere convertita in superficie agibile trasferibile nell'ambito dello stesso comune per l'ampliamento di edifici esistenti, in aggiunta alla quota ammessa dal PUC, o in aggiunta alla superficie agibile prevista dai piani per interventi di sostituzione edilizia o di nuova costruzione.

Tali interventi sono subordinati alla preventiva esecuzione dei lavori di:

- recupero dei muri a secco esistenti
- regimazione delle acque superficiali
- bonifica del terreno.

Non è ammessa la demolizione parziale delle serre esistenti per ottenere i diritti edificatori sopra stabiliti

Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto all'obbligo della sottoscrizione da parte del proprietario o del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, nel quale sono stabilite, per un periodo non inferiore a dieci anni, le opere di manutenzione dei fondi e gli interventi per il controllo dell'assetto vegetazionale, le garanzie fideiussorie a favore del Comune in caso di mancato adempimento nei termini temporali ivi indicati e le relative sanzioni pecuniarie da applicarsi, prima dell'escussione delle predette garanzie, per l'adempimento degli stessi obblighi convenzionali.

5.2 Aree agricole di rispetto dei nuclei storici

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita esclusivamente per i manufatti a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale delle aziende agricole per il cui dimensionamento possono essere utilizzati i parametri indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito di imprenditore agricolo professionale.

Le attrezzature e gli impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale devono essere localizzati prioritariamente in aree già servite dalla viabilità e che non richiedano scavi e riporti rilevanti, privilegiando aree occupate da attività dismesse e aree degradate.

5.3 Territori di produzione agricola e di presidio ambientale

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita esclusivamente:

- per i manufatti a servizio dell'attività delle aziende agricole per il cui dimensionamento possono essere utilizzati i parametri indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**, ivi compresa l'abitazione del conduttore dell'azienda o degli addetti per non più di due unità abitative, che deve comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell'azienda agricola.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito di imprenditore agricolo professionale ed è inoltre subordinato alla stipula con il comune e alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa: la conservazione della destinazione residenziale a servizio dell'attività aziendale agricola per almeno dieci anni, le eventuali prestazioni aggiuntive, le relative modalità e le garanzie per il puntuale mantenimento degli obblighi assunti;

- per le attrezzature e gli impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale, da localizzare prioritariamente in aree già servite dalla viabilità e che non richiedano scavi e riporti rilevanti, privilegiando aree occupate da attività dismesse e aree degradate.

Nelle aree individuate dalle Province, dalla Città Metropolitana o dai Comuni di intesa con esse come aree di presidio ambientale sono ammessi, anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali, interventi volti a contrastare l'abbandono e ripristinare condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale che possono comportare anche l'insediabilità di funzioni residenziali attraverso la prevalente azione di recupero di manufatti esistenti ovvero attraverso quote di nuova edificazione, con le seguenti limitazioni:

nel territorio dei comuni costieri:

- lotto minimo 7.000 mq contigui
- possibilità di realizzare un'unica unità abitativa

nel territorio dei comuni non costieri:

- lotto minimo 5.000 mq contigui

Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto all'obbligo della sottoscrizione da parte del proprietario o del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, nel quale sono stabilite, per un periodo non inferiore a dieci anni, le opere di manutenzione dei fondi e gli interventi per il controllo dell'assetto vegetazionale, le garanzie fideiussorie a favore del Comune in caso di mancato adempimento nei termini temporali ivi indicati e le relative sanzioni pecuniarie da applicarsi, prima dell'escussione delle predette garanzie, per l'adempimento degli stessi obblighi convenzionali.

6. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di indirizzo:

Ai fini del perseguimento dell'obiettivo della presente norma, i Comuni in sede di adeguamento dei piani urbanistici vigenti o della formazione di nuovi piani, possono definire la disciplina per l'attribuzione di diritti edificatori alle aree utilizzate per la produzione agricola, in sede di sottoscrizione dei prescritti atti convenzionali e mediante asservimento delle stesse aree, da trasferire negli ambiti di riqualificazione dei tessuti edificati ricadenti nelle componenti territoriali "Liguria urbana" e "Liguria in trasformazione" o nei distretti di trasformazione, ove previsti, entro quote percentuali stabilite dagli stessi piani per l'attuazione degli interventi di nuova costruzione ivi ammessi.

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC, può essere definito lo schema della viabilità forestale e della viabilità interpodereale esistente e in progetto a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Nella realizzazione della viabilità forestale e/o interpoderale, può essere favorito l'utilizzo di tracciati della viabilità pedonale esistente mediante adeguamento della sede viabile

Elementi di attenzione sotto il profilo geologico, con efficacia di indirizzo

- Nella realizzazione di infrastrutture e impianti ad elevato sviluppo lineare quali strade, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche ecc. lungo i versanti, occorre prevedere specifica regimazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area scavate e successivamente ripristinata e/o sistemata, al fine di evitare che si trasformi in trincea beante che possa favorire l'insorgere di fenomeni franosi.

- le aree a pascolo da utilizzare e/o da recuperare l'utilizzo debbono essere turnate e devono essere evitate concentrazioni dannose per abbeveramento, alimentazione artificiale ecc.

È vietata la modifica della giacitura dei terreni coltivati se non in base a specifica progettazione di eventuali variazioni; è in ogni caso vietata la sopraelevazione del "piede" dei gradoni terrazzati per livellare il terreno.

7. Disciplina transitoria

Le indicazioni della disciplina transitoria prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.

6.1 Aree agricole di rispetto dei nuclei storici

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i., nelle aree agricole di rispetto dei nuclei storici:

- non sono ammesse nuove costruzioni eccetto le pertinenze come definite dall'art. 17 della l.r. n. 16/2008e s.m. nella misura massima di 25 mc.;
- gli interventi di sostituzione edilizia, ove consentiti, possono prevedere un incremento volumetrico massimo del 10%.

6.2 Territori di produzione agricola e di presidio ambientale.

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i., e fino a che le Province, la Città Metropolitana ovvero i Comuni d'intesa con esse, non provvedono ad individuare separatamente le aree di effettiva produzione agricola e le aree di presidio ambientale vige la seguente disciplina:

Interventi sugli edifici esistenti

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi in via ordinaria dalla disciplina di Piano.

Sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia, ove consentiti, possono prevedere un incremento volumetrico sino al 10%.

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita esclusivamente:

- per i manufatti a servizio dell'attività delle aziende agricole, se non diversamente disciplinato dal PUC, possono essere utilizzati i parametri indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale;
- per l'abitazione del proprietario o, in alternativa, del conduttore dell'azienda o del personale addetto, che deve comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell'azienda agricola, possono essere utilizzati i parametri indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale ed è inoltre subordinato alla stipula con il comune e alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa: la conservazione della destinazione residenziale a servizio dell'attività aziendale agricola per almeno dieci anni, le eventuali prestazioni aggiuntive, le relative modalità e le garanzie per il puntuale mantenimento degli obblighi assunti;
- per le attrezzature e gli impianti per lo sviluppo delle filiere di produzione agro-silvo-pastorale, che devono essere localizzati in aree già servite dalla viabilità e la cui realizzazione non richieda scavi e riporti superiori a m. 2,50.
- per la costruzione di edifici residenziali:
 1. nel limite dell'indice di 0,01 mq/mq, con un lotto minimo di 10.000 mq e S.A. massima 120 mq, in unico edificio nei territori compresi nella fascia altimetrica fino a 250 metri s.l.m.
 2. con la disciplina stabilita dai vigenti strumenti e piani urbanistici comunali per i territori al di sopra dei 250 metri s.l.m., con esclusione dei comuni costieri.

Viabilità e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Sono consentiti gli interventi di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti a servizio dell'attività agricola e silvo-pastorale; è ammessa la costruzione di nuove strade a servizio delle attività agricole con le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza max m. 2,50, limite entità scavi/riporti mt. 2,50.

L'apertura di nuovi tracciati stradali veicolari a servizio di nuovi edifici o di edifici esistenti recuperati è consentita solo se di sviluppo lineare non superiore a 50 metri.

Art. 13

(Liguria in equilibrio: balconi costieri e campagna abitata)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica alle aree rurali e/o periurbane dove il tessuto insediato prevale sulla matrice agricola e il rapporto tra aree libere e aree edificate ha conseguito un esito paesistico equilibrato.

Sulla base della localizzazione delle aree, il contesto di applicazione si articola in:

- **balconi costieri**, dove l'insediamento presenta caratteristiche di pregio per collocazione e esposizione verso il mare e in genere anche per qualità dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi;
- **campagna abitata**, aree dei fondovalle e dei versanti interni o del retro costa dove il tessuto insediato prevale sulla matrice agricola.

2. Obiettivo

Obiettivo della disciplina è evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree edificate che alterino l'equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche proprie del contesto.

a) Balconi costieri

Per i balconi costieri l'obiettivo specifico è quello di conservare la qualità dell'insediamento, senza alterazione della densità.

b) Campagna abitata

Per la campagna abitata l'obiettivo specifico è quello di mantenere i caratteri complessivi dell'insediamento, suscettibile solo di contenute integrazioni.

3. Funzioni principali e complementari

Le funzioni principali sono: residenza, attività agricola.

Sono complementari le funzioni: ospitalità ricettiva, connettivo urbano, servizi pubblici, servizi privati.

4. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prescrizione per l'adeguamento dei piani.

a) Disposizioni riferite a tutto il contesto di applicazione

Non è ammessa la trasformazione di serre in volumi edilizi.

Il PUC può disciplinare interventi volti al ripristino della permeabilità del terreno e del suo uso agricolo mediante rimozione senza ricostruzione di serre o altri manufatti agricoli. In tali interventi una quantità non superiore all'1% della superficie delle serre dismesse o da dismettere esistenti alla data di adozione del PTR e con un limite massimo di S.A. di 100 mq può essere convertita in superficie agibile trasferibile nell'ambito dello stesso comune per l'ampliamento di edifici esistenti, in aggiunta alla quota ammessa dal PUC, o in aggiunta alla superficie agibile prevista dai piani per interventi di sostituzione edilizia o di nuova costruzione.

Tali interventi sono subordinati alla preventiva esecuzione dei lavori di:

- recupero dei muri a secco esistenti
- regimazione delle acque superficiali
- bonifica del terreno.

Non è ammessa la demolizione parziale delle serre esistenti per ottenere i diritti edificatori sopra stabiliti

Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto all'obbligo della sottoscrizione da parte del proprietario o del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, nel quale sono stabilite, per un periodo non inferiore a dieci anni, le opere di manutenzione dei fondi e gli interventi per il controllo dell'assetto vegetazionale, le garanzie fideiussorie a favore del Comune in caso di mancato adempimento nei termini temporali ivi indicati e le relative sanzioni pecuniarie da applicarsi, prima dell'escussione delle predette garanzie, per l'adempimento degli stessi obblighi convenzionali.

Gli interventi ammessi, devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica. Devono inoltre minimizzare l'impermeabilizzazione e migliorare la regimazione delle acque meteoriche.

Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come disciplinati dai PUC.

In sede di adeguamento o di formazione dei piani urbanistici, i Comuni sono tenuti ad effettuare la ricognizione degli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o rurali di valore testimoniale che sono da sottoporre ad interventi di restauro o risanamento conservativo ivi compreso il cambio d'uso se compatibile con le caratteristiche dimensionali dell'edificio.

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita:

- per i manufatti a servizio dell'attività delle aziende agricole per il cui dimensionamento possono essere utilizzati i parametri indicati nella **tabella allegata, avente mero valore di indirizzo**, ivi compresa l'abitazione del proprietario o, in alternativa, del conduttore dell'azienda, che deve comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell'azienda agricola; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sussistenza del requisito di imprenditore agricolo professionale ed è inoltre subordinato alla stipula con il comune e alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa: la conservazione della destinazione residenziale a servizio dell'attività aziendale agricola per almeno dieci anni, le eventuali prestazioni aggiuntive, le relative modalità e le garanzie per il puntuale mantenimento degli obblighi assunti.

*b) Nei balconi costieri:*Sostituzione edilizia

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC viene disciplinata la sostituzione edilizia, gli incrementi volumetrici eventualmente connessi e la realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m. con le seguenti limitazioni:

- non è consentita per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o rurali di valore testimoniale;
- per gli edifici aventi volumetrie inferiori a 1.500 mc e superiori 2.500 mc la ricostruzione è consentita solo sul lotto su cui insistono;
- per gli edifici aventi volumetrie comprese tra 1.500 e 2.500 mc una quota non inferiore al 75% deve essere ricostruita nel lotto su cui insistono e una quota non superiore al 25% può essere ricostruita in altro lotto purché in un unico edificio, in ambiti individuati dal PUC connotati come aree con condizioni di degrado.

Nuova costruzione

Non è consentito costruire nuovi edifici residenziali derivanti da attribuzione di indice di utilizzazione insediativa;

La realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali di cui al comma 3 dell'art. 19 della l.r. n. 16/2008 e s.m. è disciplinata in sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC.

L'installazione di impianti per la captazione dell'energia solare è ammessa esclusivamente sulla copertura degli edifici.

Non è consentito aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti ad eccezione degli interventi preordinati al superamento di puntuali carenze di ordine funzionale.

c) Nella campagna abitata:

Sono consentiti interventi di nuova edificazione connotati come contenute integrazioni che non alterano i caratteri complessivi dell'insediamento la cui disciplina di dettaglio è definita in sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC.

Sono inoltre ammessi gli interventi di nuova costruzione derivanti da delocalizzazione, conseguente alla realizzazione di opere pubbliche, di volumi edilizi demoliti situati in altri contesti territoriali. Tali interventi sono ammessi alle seguenti condizioni:

- la tipologia edilizia deve essere adeguata al contesto
- le altezze non possono eccedere quelle degli edifici esistenti

Sostituzione edilizia

La sostituzione edilizia è consentita salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario anche in relazione al contesto.

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC vengono disciplinati gli incrementi volumetrici eventualmente connessi alla sostituzione edilizia e la realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m.

5. Disciplina transitoria

Le indicazioni della disciplina transitoria prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.

a) Nei balconi costieri:

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i.:

Interventi sugli edifici esistenti

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi in via ordinaria dalla disciplina di Piano.

Sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia, ove consentiti, possono prevedere un incremento volumetrico massimo del 10%.

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita esclusivamente:

- per la costruzione di pertinenze come definite dall'art. 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m. nella misura massima di 25 mc;
- per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali all'aperto, se non comportano rilevanti alterazioni della morfologia del terreno, o in sottosuolo se non superano la dimensione di 25 mq per ogni unità immobiliare, inclusi gli spazi di manovra.

b) Nella campagna abitata:

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i.:

Interventi sugli edifici esistenti

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi in via ordinaria dalla disciplina di Piano.

Sostituzione edilizia

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi in via ordinaria dalla disciplina di Piano.

Nuova costruzione

La nuova costruzione è consentita esclusivamente:

- per le pertinenze come definite dall'art. 17 della L.R. 16/2008 e s.m. nella misura massima di 45 mc;
- per edifici singoli realizzati con indice non superiore a 0,03 mq/mq e con S.A. minima di 90mq

Art. 14 (Liguria storica: insediamenti e manufatti storici)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica nei casi in cui il tessuto architettonico-urbanistico o la tipologia di impianto degli spazi aperti e dei percorsi o manufatti e sistemi di manufatti con il relativo contesto presentano elevati valori di qualità, di tipicità e di immagine sotto il profilo paesistico, ambientale, storico-artistico e documentale.

Le aree comprese nella categoria Liguria storica si distinguono nelle seguenti sub- categorie:

- a) centri storici e nuclei storici isolati
- b) parchi storici, comprensivi delle eventuali edificazioni incluse
- c) manufatti singoli e sistemi di manufatti di riconosciuto interesse storico che costituiscono emergenze paesistiche, comprensivi delle aree che ne formano l' ambito di rispetto;
- d) percorsi storici intesi come percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di attraversamento della regione;
- e) Complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
- f) Strade di valico di interesse storico regionale.

2. Obiettivo

L'obiettivo è quello della conservazione e della valorizzazione dei caratteri che connotano i contesti di applicazione, ampliandone per quanto possibile la percezione e la fruizione pubblica ed il significato identitario.

3. Funzioni principali e complementari

Tutte le funzioni tra quelle indicate all'art. 7 compatibili con l'obiettivo e non in contrasto con i caratteri e i valori del contesto di applicazione.

4. Indicazioni con efficacia di prevalenza.

4.1. Parchi storici

Nei parchi storici sono consentiti esclusivamente gli interventi di servizio alla fruizione del verde pubblico purché tali da non travisare le caratteristiche peculiari dell'area, con esclusione della realizzazione di autorimesse interrate.

5. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prescrizione per l'adeguamento dei piani

5.1 Centri storici e nuclei storici isolati

Sono consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri del contesto e che ne connotano l'assetto e l'immagine.

Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente e/o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti gli interventi necessari al miglioramento della situazione esistente, purché definiti nell'ambito del PUC o di un PUO che consenta di affrontare e risolvere organicamente le carenze individuate, nel rispetto del carattere e dei valori del contesto e degli obiettivi della presente norma.

5.2 Manufatti singoli e sistemi di manufatti di riconosciuto interesse storico

Nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto, l'obiettivo specifico della disciplina della sub-categoria è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione del manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.

I manufatti e i sistemi di manufatti a cui fa riferimento la presente norma sono riportati sulla cartografia di Piano e fanno riferimento alla specifica sezione del sistema informativo regionale che riporta le schede con gli elenchi completi dei manufatti emergenti. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento a ogni singolo manufatto (individuazione areale) e nell'area di rispetto dei manufatti segnalati mediante l'apposito simbolo grafico (individuazione puntuale), non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi. Per i manufatti emergenti con individuazione puntuale, è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati per la presente sub-componente.

I comuni in sede di redazione del PUC, sulla base dello sviluppo di specifiche ricerche storico-documentali sui manufatti singoli e sui sistemi di manufatti di riconosciuto interesse storico, possono definire l'area di rispetto dei manufatti e dei sistemi di manufatti con individuazione puntuale, ovvero ridefinire l'area di rispetto dei manufatti e dei sistemi di manufatti con individuazione areale.

Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come sistema, le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla riconoscibilità delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso ai fini del loro rispetto.

5.3 Percorsi storici intesi come percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di attraversamento della regione

(v. Rete Escursionistica Ligure)

DA INDIVIDUARE

5.4. Complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia

Il Complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia comprende:

- a) il tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all'anno 1990 e a quelli antecedenti a partire dall' impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia di Piano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia),
- b) i tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l'arco costiero, normalmente individuati nella toponomastica locale come Via antica Romana.

Obiettivo specifico della disciplina della sub-componente è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'identità e dell'immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine della Liguria.

Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui al la lettera a):

- gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;

- gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analogia portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano.

Con riferimento ai tracciati di cui alla lettera b), sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato lungo gli stessi tratti, fatti salvi quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina.

La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente articolo, l'individuazione dei tracciati di cui alla lett. a) in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui alla lett. b). Infine promuove, d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, l'aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia.

6. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di indirizzo

6.1 Strade di valico di interesse storico regionale.

Comprende le principali strade di valico a partire dai tracciati che si sono consolidati nel periodo della prima motorizzazione.

In particolare:

a) il tracciato delle Strade Statali n. 20 del col di Tenda, n.28 del col di Nava, n. 29 del colle di Cadibona, n. 456 del passo del Turchino, n. 35 dei Giovi n.45 della val Trebbia, n. 225 della val Fontanabuona, n. 523 del passo di Cento Croci, n. 62 della Cisa, come esistenti all'anno 1975 e indicati nella cartografia di Piano;

b) i tracciati antecedenti a partire dall'impianto consolidato nel periodo della prima motorizzazione e i tratti tuttora esistenti degli altri tracciati storici riferiti al medesimo percorso di valico. *(non cartografati)*.

Obiettivo specifico della disciplina della sub-categoria è, analogamente a quanto già sviluppato per la via Aurelia, la salvaguardia dei loro valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle loro potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine del territorio.

Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui alla lettera a):

- gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;
- gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analogia portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano.

La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione del paesaggio e dei geositi su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma; promuove inoltre, in raccordo con i Comuni, il censimento

dei tracciati di cui alla lett. b), che concorrono a definire ciascun complesso viario e i modi della sua valorizzazione.

7. Disciplina transitoria

Le indicazioni della disciplina transitoria prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.

7.1 Centri storici e nuclei storici isolati

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i. non è ammesso alcun intervento di modificazione dello stato di urbanizzazione e di nuova edificazione. (oppure: non sono ammessi interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia)

7.2 Manufatti singoli e sistemi di manufatti di riconosciuto interesse storico

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i. negli ambiti relativi ai manufatti con individuazione areale e nell'area di rispetto dei manufatti con individuazione puntuale, non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi.

Art. 15 (Liguria urbana: tessuti urbani e produttivi)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica ai tessuti urbani e produttivi consolidati e a quelli di recente formazione. Le aree comprese nella categoria Liguria urbana sono articolate nelle seguenti sub-componenti, con riferimento alla funzione caratterizzante:

- a) urbano/residenziale, sia nei centri urbani sia negli agglomerati minori
- b) produttiva di livello locale, comprendente le aree produttive che per dimensione, collocazione e rapporto con la viabilità hanno un rilievo urbanistico circoscritto alla dimensione locale.
- c) parchi urbani, diversi dai parchi storici

2. Obiettivo

Sono obiettivi specifici della disciplina:

- il rinnovamento urbano, da conseguirsi mediante la previsione di interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione in grado di riqualificare il tessuto edificato e rendere funzionale l'armatura infrastrutturale e dei servizi;
- il miglioramento della qualità dell'insediamento con particolare riguardo alle dotazioni di verde, spazi pubblici, accessibilità pedonale e ciclabile;
- il miglioramento della qualità ambientale complessiva dell'insediamento e dei singoli edifici.

Obiettivo collegato è quello del contenimento dell'espansione urbana e del consumo di suolo agricolo o naturale.

3. Funzioni principali e complementari

a) Urbano/residenziale

Sono ammesse in misura prevalente la funzione residenziale e quelle ad essa connesse che contribuiscono a completare l'assetto insediativo in funzione dell'obiettivo della presente norma, quali (v. art. 7 delle presenti norme):

- residenza;
- ospitalità ricettiva;
- connettivo urbano;
- direzionale e terziario avanzato;
- medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- servizi territoriali ed urbani;
- impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

b) Produttiva di livello comunale

Sono ammesse in misura prevalente le funzioni commercio, industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all'ingrosso delle merci (v. art. 7 delle presenti norme).

3.3 Parchi urbani

Servizi pubblici e privati.

4. Indicazioni con efficacia di prevalenza.

4.1 Parchi urbani

Nei parchi urbani sono consentiti esclusivamente gli interventi di servizio alla fruizione del verde pubblico purché tali da non travisare le caratteristiche peculiari dell'area, con esclusione della realizzazione di autorimesse interrate.

5. Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di indirizzo:

5.1 Disciplina urbanistica

Per il conseguimento dell'obiettivo, sono possibili, a seconda dei contesti, interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio esistente, interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, interventi di ristrutturazione urbanistica ed interventi di nuova edificazione anche mediante preventiva demolizione di complessi ed edifici esistenti.

Per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni della vigente legislazione regionale in materia; per gli interventi di nuova costruzione, anche previa demolizione di complessi edilizi ed edifici esistenti, i piani urbanistici comunali determinano i relativi indici di utilizzazione insediativa, i rapporti di copertura e gli altri parametri urbanistico edilizi sulla scorta degli esiti delle relative e preventive valutazioni ambientali e comunque in misura e con modalità congruenti al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Negli interventi di sostituzione edilizia di edifici ad uso produttivo o commerciale, per la definizione dei parametri urbanistico-edilizi la quantità di riferimento è la superficie agibile esistente e di progetto.

5.2 Disciplina paesistica

In sede di aggiornamento e formazione dei piani urbanistici comunali le norme di conformità e quelle di congruenza definiscono la pertinente disciplina paesistica in funzione delle specifiche caratteristiche che connotano i singoli ambiti di conservazione, quelli di riqualificazione e gli eventuali distretti di trasformazione. La disciplina paesistica così definita assicura che gli interventi ammessi conferiscano adeguati livelli di qualità organizzativa degli spazi e delle costruzioni e di inserimento paesaggistico, stabilendo altresì le correlative prestazioni funzionali in particolare al fine di:

- aumentare la dotazione di spazi pubblici pedonali e riservati alla mobilità pubblica e ciclabile, di spazi di sosta, verde pubblico e attrezzato, fasce verdi di separazione dai percorsi veicolari;
- recuperare le aree dismesse ed in stato di abbandono;
- per gli interventi di sostituzione edilizia: aumentare la superficie permeabile
- salvaguardare/ricostituire gli spazi verdi, le fasce fluviali e gli spazi aperti/varchi della rete ecologica.

5.3 Prestazioni ambientali

Nelle aree di maggiore criticità ambientale, quali esondabilità, presenza di attività a rischio di incidente rilevante o particolare sensibilità dal punto di vista sismico, nonché nelle aree che presentano significative carenze nella dotazione delle urbanizzazioni, aspetti di incompiutezza, forte eterogeneità o discontinuità, problemi di accessibilità, disorganizzazione o degrado, che hanno come esito scarsa efficienza funzionale e scadente qualità urbana e

paesistica, il Piano affida ai PUC l'individuazione dei "distretti di rigenerazione urbana" come elemento fondamentale della propria struttura in cui favorire gli interventi di riqualificazione e rinnovo urbano. Per l'individuazione dei distretti di rigenerazione e la definizione degli interventi finalizzati all'obiettivo, il Piano indica prioritariamente processi partecipativi che prevedano il coinvolgimento degli abitanti oltre a quello dei soggetti pubblici e privati interessati. I distretti di rigenerazione urbana non possono interessare zone territoriali omogenee A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, edifici privi di titolo abilitativo, beni individuati ai sensi degli artt 136 e 142 del Codice del paesaggio D.Lgs 42/2004 s.m.i.

In tutte le aree gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione e nuova costruzione devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e del risparmio energetico.

Devono inoltre minimizzare l'impermeabilizzazione, migliorare la regimazione delle acque meteoriche e aumentare il rapporto di permeabilità dell'area di intervento.

Possono inoltre essere consentiti incrementi volumetrici aggiuntivi a fronte del conseguimento di prestazioni aggiuntive espressamente individuate dal PUC quali:

- permeabilità pedonale e ciclabile dell'insediamento e definizione di un sistema di percorsi e spazi riservati all'uso ciclabile e pedonale;
- spazi pubblici in misura superiore a quella minima stabilita dal PUC per l'area di intervento, anche al servizio di insediamenti esterni;
- aree verdi in piena terra nell'ambito degli spazi urbani;
- interventi di recupero e valorizzazione di preesistenze di interesse storico-ambientale;
- soluzioni volte alla creazione o al mantenimento di visuali e prospettive di particolare interesse fruibili da luoghi pubblici e/o da edifici preesistenti all'intorno;
- soluzioni particolarmente curate in relazione alle esigenze dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- qualità dell'attrezzatura e dell'arredo degli spazi pubblici nonché inserimento di funzioni ed attività utili ai fini della valorizzazione dell'ambiente urbano;

Nelle Aree produttive di livello comunale gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione devono rispondere ai parametri delle "aree produttive ecologicamente attrezzate" (art. 26 D.lgs. n.112/1998).

5.4 Disciplina relativa alle infrastrutture

In coerenza con l'obiettivo della norma, tutti gli interventi devono essere volti a migliorare l'accessibilità dando priorità, nell'ordine, a: trasporto pubblico, ciclabile, pedonale, veicolare.

Elementi di attenzione sotto il profilo geologico, con efficacia di indirizzo

Nelle indagini geologiche a corredo di progetti di riqualificazione ambientale mediante ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione di complessi esistenti occorre prevedere che venga eseguita un'indagine specifica atta a individuare l'eventuale presenza di depositi di materiale di natura antropica e relativo livello di falda (discariche consolidate da demolizioni precedenti ecc.) ai fini specifici di ridurre i rischi da "liquefazione" in caso di sisma.

Art. 16 (Liguria in trasformazione: aree di sviluppo e riorganizzazione)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica alle aree dove insistono insediamenti di recente formazione, in aree di fondovalle e con funzioni prevalentemente produttive, collocate in fregio a strade di scorrimento e a nodi infrastrutturali, e dove si prevedono ulteriori trasformazioni connesse:

- alla realizzazione o al completamento del sistema infrastrutturale;
- al consolidamento del sistema delle strutture produttive;
- alla riorganizzazione dell'insediamento esistente.

La categoria Liguria in trasformazione è articolata in 3 sotto-categorie:

- a) aree produttive sovracomunali che per collocazione, dimensione e bacino di utenza costituiscono una risorsa condivisa tra i territori di più comuni;
- b) aree di influenza delle nuove stazioni previste con il raddoppio della linea ferroviaria del ponente, intese come aree in cui pianificare in forma più specifica le potenzialità e le relazioni territoriali indotte dalla nuova infrastruttura;
- c) "strade mercato" intese come tessuti misti lineari prevalentemente produttivi e commerciali di rilevanza ed estensione sovracomunale in cui è necessaria una attenzione da parte degli strumenti di pianificazione volta a regolamentarne gli aspetti problematici sotto il profilo paesistico-urbanistico e funzionale.

2. Obiettivo

L'obiettivo della disciplina è promuovere la concertazione tra i Comuni, nelle forme e con gli strumenti adeguati, per orientare, anche sulla base delle indicazioni espresse negli SCHEMI DIRETTORI delle AREE DI CONCERTAZIONE, lo sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e condiviso, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello paesistico e ambientale con prioritario riguardo alla risoluzione delle conflittualità insediative legate alle interferenze con le reti ecologiche, (in particolare per le interazioni con i corsi d'acqua), con gli usi agricoli produttivi del territorio e con le limitazioni di utilizzo fissate dalla pianificazione di bacino.

Ulteriore obiettivo, anche in considerazione della loro rilevanza dal punto di vista percettivo, consiste nel conferire alle aree oggetto della presente norma identità e ruolo sia nel disegno ordinatore del territorio sia nella configurazione del paesaggio.

3. Funzioni principali e complementari

In linea generale sono compatibili tutte le funzioni coerenti con l'obiettivo, limitando la funzione residenziale quale mera integrazione degli insediamenti abitativi esistenti e demandando ai piani urbanistici comunali la valutazione della compatibilità con le funzioni produttive principali.

Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prescrizione per l'adeguamento dei piani

In sede di adeguamento del PUC vigente o di formazione del nuovo PUC, i Comuni, mediante preventivi atti di intesa o accordi ai sensi della vigente legislazione regionale,

pianificano con i Comuni limitrofi interessati le aree ricomprese nel contesto di applicazione della presente disciplina.

Regime transitorio

Fino all'approvazione del nuovo PUC o fino all'avvenuto adeguamento del PUC prescritto dalla L.R. 36/1997 e s.m.i., in assenza di intese o accordi tra i Comuni, non è possibile approvare varianti ai piani vigenti per localizzare distretti di trasformazione o ambiti di riqualificazione.

4. Indicazioni con efficacia di indirizzo

Nelle AREE DI CONCERTAZIONE "Golfo - val di Magra", "val Fontanabuona", "città dello Scrivia", "città delle Bormide", "Piana di Albenga- valli Arroscia e Neva" e "valle Impero", caratterizzate dalla compresenza di adeguati collegamenti infrastrutturali, di aree produttive di livello sovracomunale e di congruenti risorse territoriali, i Comuni compresi nell'area di concertazione, d'intesa tra loro, possono promuovere la formazione di Accordi di Programma, con la Regione, le Provincie o la Città Metropolitana per la localizzazione di distretti produttivi che interessino anche parti della sub componente "Liguria agricola...", stabilendo in tale contesto le pertinenti misure di compensazione e la conseguente revisione della pianificazione urbanistica locale.

Elementi di attenzione sotto il profilo geologico, con efficacia di indirizzo

Nelle indagini geologiche a corredo di progetti di riqualificazione ambientale mediante ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione di complessi esistenti occorre prevedere che venga eseguita un'indagine specifica atta a individuare l'eventuale presenza di depositi di materiale di natura antropica e relativo livello di falda (discariche consolidate da demolizioni precedenti ecc.) ai fini specifici di ridurre i rischi da "liquefazione" in caso di sisma.

Art. 17 (Spiagge e aree demaniali marittime)

1. Contesto di applicazione

La norma si applica a tutte le aree e specchi acquei ricadenti nel demanio marittimo anche se non rappresentate nella cartografia del Quadro Strutturale del Piano relativa alle Componenti territoriali.

Nei casi in cui l'area demaniale marittima interessi aree comprese nelle componenti "Liguria natura", "Liguria agricola" e "Liguria in equilibrio" non sono ammessi gli interventi di nuova costruzione.

2. Obiettivo

Gli obiettivi della disciplina sono:

- a) la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- b) la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti del demanio marittimo urbanizzati;
- c) la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili;
- d) lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'utilizzo turistico e ricreativo che non implichi trasformazioni permanenti della zona costiera.

3. Funzioni principali e complementari

Sono ammesse tutte le funzioni aventi carattere di servizio pubblico, le attività produttive e quelle per usi turistico-ricreativi che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare o dentro il mare stesso. Non sono ammesse nuove funzioni che prefigurino un uso esclusivamente privato della costa e quelle private esistenti sono ammesse senza possibilità di modificazione delle destinazioni d'uso e con interventi esclusivamente finalizzati alla mera conservazione delle costruzioni.

4. Disciplina urbanistica, paesaggistica con efficacia di prevalenza

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico.

Nei tratti di costa utilizzabili per la balneazione le aree e le spiagge non concesse e quelle ottenibili mediante gli interventi di difesa e ricostituzione degli arenili, sono destinate al libero accesso al mare, a spiagge libere o a spiagge libere attrezzate.

Le opere ammesse sono ubicate e dimensionate in modo da favorire e recuperare la libera visuale del mare.

In ogni caso una fascia di 5 metri dalla battigia deve essere mantenuta libera da qualsiasi tipo di opera e percorribile per il pubblico transito e per la balneazione.

Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi sino alla sostituzione edilizia senza incremento di volume e senza occlusione delle visuali del mare; per gli edifici esistenti per funzioni private sono ammessi gli interventi sino al risanamento conservativo.

La ricostruzione di edifici esistenti può avvenire in muratura solo se incamerati nelle pertinenze del demanio marittimo e senza aumento di volume e superficie.

Sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura per le funzioni ammesse dal Piano e che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;
- b) la realizzazione di depositi per attrezzature per la balneazione su area scoperta non superiori a 10 mq, collocati lontano dalla battigia ed in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia o alla scogliera;
- c) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:
 - opere pubbliche;
 - opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge limitatamente alle funzioni ammesse dal Piano;
 - opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.

Tutte le costruzioni ammesse, ove soggette al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sono progettate nel rispetto della disciplina paesaggistica stabilita dal relativo piano urbanistico comunale che integra e specifica sotto tale profilo la presente disciplina.

5. Disciplina ambientale

Ai fini del mantenimento e ripristino dell'alimentazione naturale delle spiagge è vietata la costruzione di argini aggettanti in mare alla foce dei corsi d'acqua che alimentano le spiagge stesse. Allo stesso fine le falesie attive e le frane costiere che alimentano le spiagge devono essere lasciate alla loro naturale evoluzione, ovviamente in assenza di elementi a rischio che ne richiedano il consolidamento.

Ai fini del mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo costa non è consentita la costruzione di opere marittime trasversali alla costa che interrompano la deriva naturale dei sedimenti, ove sono presenti spiagge sottoflutto all'opera.

Sono consentiti interventi basati su sistemi di pennelli purché siano studiati a livello di paraggio costiero e obbligatoriamente accompagnati da ripascimento artificiale quantificato in maniera tale da non innescare fenomeni erosivi puntuali.

Ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge all'interno della fascia dinamica della spiaggia, cioè in tutta la fascia di spiaggia, sia emersa sia sommersa, che viene modellata dal moto ondoso in occasione delle mareggiate fino a tempo di ritorno cinquantennale, non è consentita la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso.

Art. 18

(Pezzi speciali: infrastrutture, impianti e servizi territoriali in esercizio o in corso di realizzazione)

1. Contesto di applicazione

Aree che ospitano gli elementi di struttura dell'assetto del territorio prefigurato dal Piano, intesi come insieme delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi di scala regionale, in esercizio o in corso di realizzazione.

Tale insieme comprende:

1. **Infrastrutture per la mobilità e la logistica:**
 - autostrade
 - aeroporti
 - parchi ferroviari
 - autoparchi e retroporti
2. **Infrastrutture turistiche principali:**
 - Porti turistici
 - Approdi minori protetti
 - Percorso ciclabile costiero
 - Strutture ricettive all'aria aperta
 - Grandi impianti sportivi e ricreativi
3. **Impianti tecnologici:**
 - Depuratori
 - Discariche rifiuti urbani e speciali
 - Discariche inerti
 - Infrastrutture energetiche minori
 - Parchi eolici e fotovoltaici
 - Acquedotti
4. **Attività industriali di rilevanza territoriale:**
 - Cave attive
 - Cantieri navali a filo costa
5. **Servizi territoriali regionali**
 - Ospedali
 - Servizi logistici della Marina Militare

2. Obiettivo

L'obiettivo è la definizione complessiva degli elementi di struttura dell'assetto del territorio ed il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività insediate.

3. Funzioni principali e complementari con efficacia di prevalenza sui piani.

Tutte le funzioni che consentono il mantenimento, la riqualificazione ed il potenziamento delle attività insediate e di quelle di nuovo impianto connesse e funzionali. In caso di dismissione delle attività insediate, le aree e i sedimi da esse occupati sono da considerarsi aree di interesse regionale; gli obiettivi specifici e la disciplina per la loro trasformazione, ivi

comprese le funzioni sostitutive, sono definite dalla Regione con progetti da promuovere mediante i pertinenti procedimenti approvativi e attuativi.

4. Infrastrutture per la mobilità e la logistica: - Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prevalenza sui piani.

Sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano con la sigla AE, sulle aree delle strade statali e delle linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con sigla specifica, su quelle funzionalmente connesse quali parchi ferroviari, autoparchi e retro porti e sulle aree degli aeroporti, rispettivamente individuati in cartografia con le sigle FS_P, AP_RP, e AERO, sono consentiti tutti gli interventi per il mantenimento, l'adeguamento tecnico-funzionale necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura.

Tali interventi, qualora comportino la realizzazione di attrezzature, impianti o edifici incidenti sul rapporto tra l'autostrada o la ferrovia ed il contesto paesaggistico, sono progettati per conseguire gli obiettivi del Piano.

La rettifica del tracciato per le finalità sopra indicate è ammessa entro una fascia di 30 m dal limite esterno dell'infrastruttura esistente.

Per il tracciato storico della Via Aurelia valgono le disposizioni di cui all'art.14 comma 5 lett.d

5. Infrastrutture turistiche principali - Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prevalenza sui piani.

5.1 Porti turistici e Approdi minori protetti

Nei Porti turistici e negli Approdi minori protetti esistenti, come definiti all'art. 7 comma 9 lett.a) delle presenti norme, sono ammessi tutti gli interventi che migliorano la gestione dello specchio acqueo senza modificarne le dimensioni e quelli per la conservazione e la riqualificazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle esistenti ad essa connesse e funzionali.

5.2 Percorso ciclabile costiero

Il Piano riconosce i tratti del percorso ciclabile costiero realizzato in conformità con la Rete Ciclabile approvata con DGR del 27/07/2012.

Lungo tale percorso sono ammessi tutti gli interventi per la sua conservazione e l'adeguamento tecnico-funzionale a condizione che non vengano mutate le destinazioni d'uso esistenti.

Ove tale percorso ricade in aree del demanio marittimo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.17.

Nelle aree del percorso ciclabile costiero esterne al demanio marittimo non sono ammesse nuove costruzioni, fatta eccezione per chioschi destinati esclusivamente a locali per pubblici esercizi aventi superficie coperta non superiore a 50 mq monopiano e senza parti di costruzione interrata.

Nelle aree del percorso ciclabile costiero non è ammessa la realizzazione di parcheggi in strutture interrata.

5.3 Strutture ricettive all'aria aperta

Le strutture ricettive all'aria aperta devono rispondere ai requisiti stabiliti dagli articoli 12-17 della l.r. 2/2008 e s.m.i. e dal relativo regolamento.

5.4 Grandi impianti sportivi e ricreativi

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

6. Impianti tecnologici - Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prevalenza sui piani.

6.1 Depuratori

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

6.2 Discariche rifiuti urbani e speciali

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

6.3 Discariche inerti

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

6.4 Sottostazioni elettriche

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

6.5 Acquedotti

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

7. Attività industriali di rilevanza territoriale - Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prevalenza sui piani.

7.1 Cave attive

Il Piano riporta l'individuazione delle cave attive derivata dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava approvato con D.C.R. n. 16 del 29/02/2000 e successive varianti, alla cui disciplina fa integrale rinvio.

7.2 Cantieri navali a filo costa

I cantieri navali esistenti situati lungo la costa, individuati nella cartografia di Piano con la sigla C_NAV, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 12 della l.r. n. 10 del 05/04/2012 "Disciplina delle attività produttive e riordino dello sportello unico", per il mantenimento, la riqualificazione ed il potenziamento della specifica funzione produttive che il Piano tutela.

8. Servizi territoriali regionali - Disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale con efficacia di prevalenza sui piani.

8.1 Ospedali

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

8.2 Servizi logistici della marina militare

Sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, impianti ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento della funzione insediata e di quelle ad essa connesse e funzionali.

Art. 19

(Aree complesse: aree strategiche per infrastrutture, impianti e servizi di rilievo regionale da realizzare o da trasformare)

1. Contesto di applicazione

Il Piano definisce aree complesse le seguenti tipologie di aree, singolarmente individuate nella cartografia e a cui fanno riferimento le indicazioni normative e progettuali contenute nelle relative Schede:

- a) Aree strategiche di livello regionale del sistema della portualità commerciale e turistica:
 - porti commerciali
 - porti turistici e approdi minori protetti nuovi o da ampliare
- b) Aree strategiche di livello regionale di interesse turistico:
 - Parco Costiero;
- c) Aree strategiche per la realizzazione di nuove infrastrutture;
- d) Aree in cui si registrano situazioni di grave compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- e) Aree strategiche di livello regionale per il sistema degli insediamenti produttivi;
- f) Aree strategiche di livello regionale per le infrastrutture per l'approvvigionamento energetico;
- g) Strutture ospedaliere di interesse regionale, nuove o da ampliare.

Le aree complesse individuate dal Piano sono:

(ELENCO NUMERATO)

2. Obiettivo

Obiettivo generale di questa indicazione è la definizione degli elementi normativi e progettuali per la trasformazioni che rivestono importanza strategica nell'assetto del territorio prefigurato dal Piano.

Gli obiettivi specifici e la disciplina per le aree della complessità sono declinati nelle Schede delle singole aree ed hanno efficacia di prevalenza immediata con sostituzione delle previsioni contenute nei PTC provinciali, nel PTG della Città Metropolitana e nei PUC.

CAPO II - Quadro di riferimento di area vasta

Art. 20 (Ambiti)

1. Il Piano fornisce indicazioni relative agli 11 AMBITI individuati nel Quadro Descrittivo:

- Ambito n.1 Riviera di Ponente Imperiese
- Ambito n.2 Alpi liguri
- Ambito n.3 Riviera di Ponente savonese
- Ambito n.4 Riviera del Beigua
- Ambito n.5 Appennino ligure di ponente
- Ambito n.6 Genovesato
- Ambito n. 7 Tigullio paradiso
- Ambito n. 8 Riviera di Levante
- Ambito n.9 Appennino ligure di levante
- Ambito n.10 Val di Vara
- Ambito n. 11 Golfo della Spezia val di Magra

finalizzate all'espressione di indicazioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, anche con riferimento a quanto disposto dall'art.135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

2. Per ciascun Ambito il Piano definisce una SCHEDA che contiene in particolare:

- indicazioni territoriali generali riferite all'Ambito;
- obiettivi di qualità paesistica ai sensi dell'art. 135, comma 3 del D.lgs 42/2004, riferiti anche a ciascun sub-ambito;
- indicazioni riferite a specifici settori degli Ambiti, con particolare riferimento alle AREE DI CONCERTAZIONE e ai relativi Schemi Direttori sviluppati di concerto con le Province.

(...)

Nei contesti ricompresi nelle AREE DI CONCERTAZIONE i Comuni interessati, d'intesa tra loro e/o con le Province o la Città Metropolitana, ovvero con la Regione, sviluppano le indicazioni contenute nei relativi SCHEMI DIRETTORI, finalizzati a guidare i processi di trasformazione in coerenza con l'obiettivo della presente norma, integrando diverse competenze sia progettuali che istituzionali.

Art.21 (Infrastrutture)

Il Piano fa proprie le indicazioni regionali in tema di grandi infrastrutture stradali ferroviarie e portuali di cui alla DGR n.561 del 20/5/2011 finalizzato all'aggiornamento dell'Intesa Generale Quadro Stato-Regione e le riassume individuandole in schemi grafici; il contributo del Piano riguarda inoltre il raffronto con i precedenti atti regionali di programmazione settoriale (Accordo di Programma 1993, Intesa Stato-Regione 2002) anche in rapporto al quadro sovra regionale e agli scenari europei e mondiali.

In questo contesto il Piano:

- definisce il Quadro generale delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, della portualità commerciale e della rete ciclabile regionale, prefigurandone gli scenari evolutivi;
- definisce gli indirizzi per la progettazione a scala territoriale delle priorità di intervento, anche sulla base dei pertinenti approfondimenti di carattere ambientale.

Art. 22 (Indicazioni per la fascia costiera)

Il Piano fornisce indicazioni specifiche riferite alla fascia costiera sotto i diversi profili di tutela paesistica e ambientale e di fruizione turistica e balneare; tali indicazioni si articolano in:

- Quadro generale della portualità turistica
- Difesa e ripascimento costiero

Art. 23 (Idee di Liguria- Indicazioni di carattere propositivo)

Il Piano, mettendo in gioco attivamente il concetto di identità che la Legge urbanistica regionale indica come proprio tema specifico (come memoria comune, ma soprattutto come consapevolezza e condivisione di un progetto), definisce e promuove tre Progetti Regionali caratterizzati da estensione sovra locale o regionale, forte valore di immagine e centralità della dimensione paesistica.

2. I tre Progetti Regionali individuati dal Piano sono:

- valorizzazione del tracciato storico della via Aurelia
- via delle eccellenze della Liguria interna / lato B
- autostrada solare.

Titolo III

Disposizioni speciali: grandi infrastrutture, impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, depuratori, discariche, impianti nautici minori e campi da golf.

Art. 24 (Grandi infrastrutture)

1. Le nuove grandi infrastrutture per la mobilità e la logistica e gli interventi di rilevante modificazione di quelle esistenti sono assoggettati alla seguente disciplina, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale:
 - a) gli studi necessari alla definizione progettuale dovranno essere condotti in modo da conseguire, nel rispetto dei requisiti funzionali dell'opera, l'ottimizzazione dell'intervento nei confronti dei sistema di valori del Piano e dei suoi contenuti;
 - b) ai fini della valutazione dell'idoneità dei tracciati e delle localizzazioni deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni del Piano relative componenti territoriali, nonché agli indirizzi contenuti nel Quadro di riferimento di area vasta;
 - c) la valutazione dell'idoneità del tracciato deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le eventuali cave di prestito e le discariche;
 - d) le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli interventi sulle infrastrutture esistenti che prevedano rilevanti modificazioni delle situazioni in atto.

Art. 25 (Impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili)

1. Gli impianti eolici, fotovoltaici ed idroelettrici soggetti a procedura di autorizzazione unica a norma della vigente legislazione in materia possono essere localizzati in ogni parte del territorio ligure con esclusione di quelle ricadenti nei contesti territoriali relativi alle sub-componenti "Aree agricole di rispetto dei nuclei storici", "Urbano-residenziale", "Parchi urbani" e in tutta la componente territoriale "Liguria storica", nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.
2. La localizzazione e la progettazione degli impianti, delle relative opere connesse ed accessorie e della relativa viabilità di accesso deve essere effettuata in modo da garantire il minor grado di incidenza e di impatto nei confronti dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali, degli assetti vegetazionali ed idrogeologici dei luoghi, salvaguardando in ogni caso le emergenze di carattere storico, artistico - architettonico presenti nel sito interessato e privilegiando i siti accessibili da infrastrutture viarie esistenti.
3. Nel contesto della componente territoriale "Liguria natura" la localizzazione degli impianti è subordinata alla presenza di viabilità preesistente, fatta salva la possibilità di ammettere limitati tratti di accesso alle aree di cantiere e per il raggiungimento degli impianti realizzati.
4. La progettazione degli impianti deve essere definita secondo modalità e fasi di esecuzione dell'intervento che prevedano condizioni di riequilibrio ambientale sia nella fase di esecuzione delle opere che in quella di sistemazione definitiva del sito, mediante adeguati interventi di ripristino e di compensazione paesaggistica ed ambientale,

garantendo comunque la reversibilità dei luoghi alla cessazione dell'esercizio degli impianti.

5. Gli impianti fotovoltaici a terra devono essere localizzati preferibilmente in aree già compromesse e da riqualificare, specie in quelle caratterizzate da destinazioni d'uso produttive dimesse o da riconvertire, ovvero anche su suolo a destinazione agricola e/o a pascolo, nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa di settore e, comunque, con impiego di superficie non superiore al 10% rispetto all'estensione dei lotti ricompresi nel progetto di intervento.
6. Gli impianti idroelettrici e le infrastrutture connesse ed accessorie possono essere realizzati attraverso il recupero/riqualificazione e/o la riattivazione in via preferenziale di strutture già esistenti in sito, contenendo lo sviluppo dei nuovi traghetti di accesso viari e prevedendo adeguate opere di compensazione quali l'eliminazione di traverse e canali inutilizzate.

Art. 26 (Depuratori)

1. I depuratori delle acque reflue possono essere realizzati, nel rispetto delle specifiche normative loro proprie, in ogni parte del territorio con l'esclusione di quelle ricadenti nei contesti territoriali relativi alle sub-componenti "Aree agricole di rispetto dei nuclei storici", "Balconi costieri", "Parchi urbani" e in tutta la componente territoriale "Liguria storica".
2. La localizzazione e la progettazione degli impianti di cui al presente articolo devono comunque conformarsi alle disposizioni dei Piani di Bacino nonché salvaguardare le emergenze di carattere storico, artistico-architettonico e naturalistico eventualmente presenti nella zona interessata dall'intervento.

Art. 27 (Discariche)

1. Le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale, possono essere realizzati, nel rispetto delle specifiche normative loro proprie, in ogni parte del territorio con l'esclusione di quelle ricadenti nei contesti territoriali relativi alle sub-componenti "Aree agricole di rispetto dei nuclei storici", "Balconi costieri", "Parchi urbani" e in tutta la componente territoriale "Liguria storica".
2. In sede di definizione progettuale delle discariche e/o degli impianti di trattamento dei rifiuti previsti Piani di settore di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti o da realizzarsi in difetto o al di fuori di detti Piani di settore, dovrà essere verificata la compatibilità paesistica degli stessi con il contesto territoriale nel quale si collocano e i relativi progetti dovranno essere elaborati in modo da determinare - avuto riguardo anche alle esigenze di funzionalità e sicurezza dell'impianto - il minor danno possibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di siti, sedimenti e volumi che assicurino il migliore inserimento nella morfologia dei luoghi e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che consentano il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale in corso di esercizio.
3. Ai fini della verifica della compatibilità territoriale e paesistica occorre fare riferimento prevalentemente alle indicazioni del Piano relative alle componenti territoriali.

4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste, ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le strade di accesso, le eventuali cave di prestito.
5. Detta documentazione costituisce documentazione obbligatoria e, ove occorra, integra gli elaborati progettuali da presentarsi ai fini della loro approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione dell'ambiente e del paesaggio.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti degli interventi preordinati all'adeguamento o al potenziamento delle discariche e degli impianti esistenti.

Art. 28

(Impianti nautici minori)

Il Piano attribuisce agli interventi sugli impianti nautici minori come classificati all'art.7 delle presenti norme, con l'esclusione di quelli relativi alle strutture classificate con la tipologia "approdi minori protetti", un valore di interesse locale e demanda la loro definizione agli strumenti di livello comunale, compatibilmente con le indicazioni di carattere paesistico-ambientale e della dinamica costiera contenute negli atti di pianificazione di competenza provinciale, fermo restando un indirizzo a carattere generale, a valere per la progettazione di detti strumenti di scala locale, volto a favorire la qualificazione ed il potenziamento delle strutture già esistenti nonché di quelle ricavabili in connessione con altri interventi infrastrutturali lungo la costa (depuratori - moli - riempimenti ecc.) nonché volti a favorire la realizzazione di eventuali nuove piccole strutture per la nautica in tutti i casi in cui ciò non sia in contrasto con i vincoli o con le specifiche condizioni di vulnerabilità del litorale indicati dal Piano stesso nonché dal Piano di Tutela dell'Ambiente marino e costiero di cui all'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20, escludendo comunque da tale indirizzo generale le ridette strutture con tipologia "approdi minori protetti in quanto la loro realizzazione ex novo o il loro ampliamento necessitano di opere a mare significative, capaci di incidere sull'equilibrio delle spiagge circostanti e in generale delle componenti ambientali marine e costiere.

2. Al riguardo le indicazioni di cui alla Tabella «Temi progetto: Impianti Nautici Minori» del fascicolo "Indicazioni per la fascia costiera" hanno mero valore orientativo con riferimento allo stato delle conoscenze e delle iniziative segnalate, fermo restando che diversi ed ulteriori interventi per le finalità e nei limiti di cui al precedente comma potranno essere successivamente previsti dagli Enti locali nei rispettivi strumenti di pianificazione e progettuali, avuto riguardo anche alla definizione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo ex lege 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e ai Piani di Spiaggia di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Art. 29

(Campi da golf e grandi impianti sportivi)

Per la realizzazione dei campi da golf, il Piano definisce i seguenti requisiti

- caratteristiche prestazionali: l'impianto deve essere fruibile in tutte le stagioni dell'anno e deve poter rispondere alle norme per l'omologazione internazionale, deve avere buona accessibilità rispetto al sistema autostradale e aeroportuale e deve poter essere positivamente integrato con il sistema insediativo esistente.

- requisiti ambientali: la previsione deve essere compatibile con la capacità di depurazione e con la disponibilità idropotabile del comune, non può ricadere in area carsica e non deve avere incidenza su sistemi naturalistici e ambientali di pregio.

Art. 30

(Aree ad elevata pericolosità idrogeologica)

Sulle aree a pericolosità idraulica molto elevata (T=50 anni) e nelle aree a suscettività al dissesto elevata o molto elevata (Pg3 e Pg4) a fronte di progetti di sistemazione che prevedano la messa in sicurezza complessiva del contesto territoriale di cui tali aree fanno parte, è ammesso, mediante ricorso ad Accordo di Programma promosso dal Comune interessato, introdurre il regime normativo relativo alle "aree complesse", definire la disciplina normativa specifica e approvare il progetto di trasformazione.

Nel caso che su tali aree insistano insediamenti da delocalizzare, il regime normativo di area complessa con la relativa scheda può essere applicato anche in aree limitrofe da destinare alla ricollocazione dell'insediamento, indipendentemente dalle componenti territoriali individuate dal Piano.

Titolo IV

Rapporti con la pianificazione di settore, aggiornamenti e integrazioni del Piano

Art. 31

(Rapporti con altri Piani Territoriali)

I Piani di Bacino di cui alla l.r. n. 9/1993 e s.m., nonché i Piani delle Aree Protette di cui alla l.r. n. 12/1995 e s.m. nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo prevalgono sul Piano Territoriale Regionale e lo sostituiscono.

Art. 32

(Modificabilità del Piano)

Il Piano può essere variato solo per iniziativa della Regione ai sensi della vigente legislazione urbanistica regionale, ovvero nell'ambito di Accordi di Pianificazione o Accordi di Programma finalizzati a trasformazioni territoriali di prevalente interesse pubblico.

Non costituiscono varianti di piano gli aggiornamenti d'ufficio di cui all'art.9.

Art.33

(Monitoraggio del Piano)

Il monitoraggio del Piano, nonché dei fenomeni territoriali in atto, della progettualità e dell'innovazione espresse dalla collettività ligure, è effettuato dal Dipartimento Pianificazione Territoriale mediante rapporti periodici sottoposti alla valutazione della Giunta Regionale anche in funzione dell'eventuale aggiornamento del Piano.

Art. 34

(Sistema Informativo regionale della Pianificazione Territoriale e Materiali del Piano)

1. Il Dipartimento Pianificazione Territoriale mette a disposizione, in formato digitale e via web, il PTR ed i Materiali del Piano, prodotti e utilizzati per la sua formazione e ne cura l'aggiornamento.